



Comune di Furtei

(Prov. Sud Sardegna)

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929

Servizi Sociali: Tel.: 070.9303722 Cell 349.3216216 - E-mail: assistentesociale@comune.furtei.ca.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Allegato alla determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 98 del 03/11/2021

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO TOTALE O PARZIALE DEGLI ONERI FINANZIARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

art. 11 della Legge n. 431/1998 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

ANNUALITA' 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- l'art. 11 della L. 431/98 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", per al concessione di contributi a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovano in condizioni di disagio;
- il Decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999 nel quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

VISTA la Deliberazione n. 37/40 del 09.09.2021, con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2021;

VISTA la nota ns prot. 5580/2021 dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Sardegna), con la quale si trasmette la Deliberazione n. 37/40 del 09.09.2021, avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziare nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11."

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 79 del 20.10.2021, immediatamente esecutiva, recante indirizzi al Responsabile del Servizio, in ordine alle modalità di assegnazione dei contributi.

RENDE NOTO

in esecuzione della propria determinazione n. 98 del 03/11/2021 che approva il presente bando,

che a decorrere **dal 04/11/2021 al 16/11/2021**, pena la decadenza della domanda, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda, per **l'anno 2021**, per l'assegnazione dei contributi a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Furtei. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda. **Per gli immigrati extracomunitari** è necessario il possesso del permesso di soggiorno;
2. essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Furtei e occupata a titolo di abitazione principale **OVVERO** essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà pubblica, sita nel Comune di Furtei e occupata a titolo di abitazione principale.
3. La locazione deve:
 - risultare da un contratto regolarmente registrato e deve essere riferita ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Il contributo di cui alla L. 431/98 **non** è cumulabile con i contributi concessi con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza. Pertanto, i Comuni, successivamente all'erogazione del contributo in oggetto, devono comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ART. 2 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

1. i titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare) - Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
2. I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
3. I titolari di contratti di locazione relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di tipo popolare;
4. I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;
5. I richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le fasce A, B e Covid;
6. I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
7. Le domande pervenute oltre i termini di scadenza.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 3 - REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- a. **Fascia A** - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. **Fascia B**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.3250,00. Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.
- c. **Fascia Covid**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. È necessario presentare una autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Si fa riferimento all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2021.

ART. 4 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno, non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* (al netto degli oneri accessori) ed il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo (CA) il canone sopportabile (CS). Se il contributo è superiore alle soglie massime, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2021. Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare verrà incrementato del 25% e non potrà eccedere le soglie di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli aventi diritto dovranno dimostrare di essere stati in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2021 e, pertanto, dovranno

presentare, all'Ufficio Servizio Sociale le ricevute di pagamento, ovvero dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del locatore entro il termine comunicato.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente non dispone di documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il contributo spettante verrà erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non dimostrati i pagamenti relativi ad alcuni canoni di locazione, il contributo verrà ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti.

Il diritto al contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando.

Nel caso in cui le somme assegnate dalla RAS siano inferiori all'effettivo fabbisogno riscontrato con l'istruttoria delle pratiche e si procederà alla ripartizione proporzionale tra i diversi aventi diritto (ad es. se il finanziamento ottenuto è pari al 70% del fabbisogno richiesto, si assegnerà a ciascuno il 70% del contributo inizialmente previsto; e così a seguire sino al limite del finanziamento).

Ai fini della trasmissione del monitoraggio richiesto dalla RAS, l'istruttoria delle domande presentate dovrà avere conclusione entro la data del 31 dicembre 2021.

ART. 6 - MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet **www.comune.furtei.ca.it** o disponibile presso il Comune di Furtei, sito in Via Circonvallazione, 29, (SU).

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente **entro il 16/11/2021** con le seguenti modalità:

- a mezzo e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.furtei.ca.it
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Furtei, sito in Via Circonvallazione, n. 29, nei giorni di apertura al Pubblico (martedì dalle ore 15:30 alle 16:30, il lunedì e il giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00).

La domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità e Codice Fiscale (o tessera sanitaria) del richiedente;
- Fotocopia contratto di locazione riportante il timbro di registrazione;
- Copia dell'ISEE ordinario determinato ai sensi del DPCM 159/2014 art. 1 e 2), in corso di validità;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registro relativa all'annualità 2021;
- Copia delle ricevute dei canoni di locazione pagati relativi all'anno 2021;
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (Per i cittadini extracomunitari regolari).

Le domande presentate incomplete e tali da non consentire la normale istruttoria, non saranno prese in considerazione. Negli altri casi i richiedenti saranno invitati a produrre la documentazione mancante.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione Comunale può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART.8 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, D. Lgs 30 giugno 2003 n°196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, alla Delibera della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 ed ai relativi allegati.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale - tel. 070/9303722 - cell 3493216216 - o all'ufficio protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Furtei, 03/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott.ssa Rita Tetti